

SCHEMA DI CONTRATTO PER LA FORNITURA DI AUSILI TECNICI PER PERSONE DISABILI - AUSILI ASSORBENTI PER L'INCONTINENZA

1. Oggetto della fornitura e quantità

Il presente Schema di contratto ha per oggetto la fornitura di ausili assorbenti per l'incontinenza con consegna presso la sede dell'Amministrazione come descritti nel Capitolato Tecnico, necessari alla ASP PALERMO VIA GIACOMO CUSMANO, 24 PALERMO E PROVINCIA e Azienda Ospedaliera ARNAS Civico di Palermo Piazza Nicola Leotta, 4.

Per quanto attiene la descrizione delle caratteristiche dei beni/prodotti e dei quantitativi da fornire si rinvia a quanto disposto nel Capitolato Tecnico che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Schema di contratto.

Le quantità e le tipologie degli ausili assorbenti per l'incontinenza indicate si riferiscono al fabbisogno per 3 (tre) anni.

L'Amministrazione, nel corso dell'esecuzione contrattuale, potrà apportare nei casi e nelle modalità previste dagli artt. 310 e 311 del d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, variazioni in aumento e in diminuzione nei limiti previsti nei sopra richiamati articoli.

1.1. Caratteristiche tecnico qualitative degli ausili

Gli ausili dovranno essere conformi alle normative vigenti in campo nazionale e comunitario. Tutti i beni dovranno obbligatoriamente possedere i requisiti essenziali, funzionali e tecnici indicati nel Capitolato Tecnico ed essere conformi alle direttive ed alle norme tecniche vigenti.

I prodotti offerti dovranno essere accompagnati da schede tecniche, in lingua italiana, anche su supporto informatico, sulle quali dovrà essere indicato il prodotto di riferimento, nonché ogni idonea documentazione utile a comprovare la corrispondenza degli stessi ai requisiti richiesti.

In ogni caso, nel corso dell'esecuzione del contratto, le ditte aggiudicatrici sono obbligate a fornire i prodotti/ausili apportando tutte le modifiche tecniche migliorative che dovessero essere stabilite da successive disposizioni di legge o regolamenti nazionali e/o regionali.

Gli ausili dovranno:

- possedere obbligatoriamente i requisiti tecnici e funzionali indicati nel D.M. 332/99 per il relativo codice di appartenenza e dovranno altresì possedere ogni certificazione, attestazione, marcatura di conformità a tutte le normative vigenti (comprese le direttive europee e le norme tecniche vigenti)

In particolare - come specificato nell'*Allegato 2 - Capitolato Tecnico* al Bando Istitutivo per l'istituzione del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per la fornitura di prodotti e di servizi relativi agli ausili tecnici per persone disabili - gli ausili assorbenti per l'incontinenza forniti dovranno rispettare le seguenti norme:

- Direttiva CEE 93/42 (D.L. 46/97) inerente i dispositivi medici;
- ISO 9949-3:1993 - Identification of product types;
- ISO 9999:1998 - "Prodotti d'assistenza per persone con disabilità - Classificazione e terminologia" (aggiornata dalla ISO 9999:2011);
- ISO 15621:2011 - "Urine-absorbing aids - General guidelines on evaluation";
- ISO 16021:2001 - "Ausili per l'assorbimento dell'urina - Principi di base per la valutazione dell'ausilio monouso per adulti incontinenti, dal punto di vista degli utilizzatori e del personale di assistenza";

- NMC 93 n.001 - “Decreto del ministero del Ministero della Sanità del 27/08/99, n° 332”;
- NMC 93 n.002 - “Decreto del ministero del Ministero della Sanità del 27/08/99, n° 332”;
- NMC 93 n.003 - “Decreto del ministero del Ministero della Sanità del 27/08/99, n° 332”.

L'Amministrazione potrà riservarsi di richiedere al Fornitore eventuale documentazione tecnica integrativa laddove quella già prevista dal presente documento non sia ritenuta esaustiva.

1.2. Servizi connessi alla fornitura presso la sede dell'Amministrazione

Le consegne avverranno presso i magazzini economati dei PP.OO. e Distretti Sanitari che insistono nell'Azienda Sanitaria Provinciale ubicati nella città di Palermo e Provincia e presso il magazzino dell'ARNAS Civico Palermo ogni qualvolta si renderà necessario.

1.3. Ripartizione competenze tra Stazione appaltante e singole Amministrazioni

La presente procedura, svolta in forma aggregata da vita a distinti rapporti contrattuali, intercorrenti tra l'Impresa aggiudicataria della fornitura (Fornitore) e ciascuna Azienda associata.

Resta di esclusiva competenza dell'ASP Palermo la gestione di tutte le attività giuridico-amministrative relative all'individuazione del contraente (Fornitore), mentre restano in capo alle rispettive Aziende la gestione contrattuale relativa alle proprie singole quote di fornitura (contratti), nonché quelle relative all'eventuale contenzioso contrattuale, compresa l'applicazione di penali e la risoluzione del singolo rapporto contrattuale.

2. Esecuzione del contratto e Consegne

Le consegne, franche di ogni spesa, dovranno essere effettuate entro 15 gg. lavorativi dalla data di ricezione degli ordinativi, nelle quantità che saranno richieste di volta in volta, presso i magazzini economati/farmacia dell'ASP di Palermo, dei PP.OO. e Distretti Sanitari dell'Azienda Sanitaria Provinciale ubicati nella città di Palermo e Provincia e dell'Azienda Ospedaliera Arnas Civico.

Il Fornitore è tenuto all'esecuzione a regola d'arte, secondo gli usi commerciali, della fornitura dei beni oggetto del presente Schema di contratto.

La prestazione a carico del Fornitore avviene sulla base del corrispondente ordinativo e nel rispetto dei termini, delle modalità e dei luoghi ivi indicati.

Il Fornitore deve effettuare le consegne a proprio rischio e con carico di spese di qualsiasi natura (in porto franco).

In situazioni di particolare necessità ed urgenza, da dichiararsi a cura dell'Azienda, il Fornitore dovrà provvedere, sempre a proprio rischio e spese, alla consegna delle merci entro e non oltre 7 (sette) giorni naturali consecutivi dal ricevimento della richiesta.

In caso di rilevata non conformità del prodotto consegnato a quanto indicato nell'ordine comprese eventuali note aggiuntive/esplicative, non seguito da una tempestiva sostituzione, entro 15 giorni lavorativi, l'Azienda avrà la facoltà di procedere, in relazione alle proprie necessità, agli acquisti presso altre imprese con addebito al Fornitore inadempiente delle eventuali maggiori spese, senza possibilità di opposizione e/o eccezione di sorta da parte del medesimo, salvo, in ogni caso, l'applicazione delle penali di cui al paragrafo “Inadempimenti e penali” (art. 7) e l'eventuale risarcimento dei maggiori danni subiti.

Il Fornitore dovrà predisporre la propria struttura commerciale alla ricezione degli ordini sia via posta elettronica certificata (PEC) che per fax.

3. Conformità fornitura

L'Amministrazione, durante tutta la durata della fornitura, al fine di verificare la conformità delle prestazioni contrattuali a quanto prescritto nel Capitolato ed a quanto dichiarato dal Fornitore nella documentazione di gara ed in particolare in relazione alle caratteristiche migliorative, potrà effettuare, anche avvalendosi di laboratori accreditati, prove su campioni di prodotto prelevati tra quelli consegnati. In particolare, in relazione alle caratteristiche migliorative, saranno considerati accettabili valori che siano compresi nelle seguenti percentuali di tolleranza:

- Velocità di assorbimento (*metodica 001NMC93*) non inferiore al 25%
- Rilascio di umidità (Rewet) (*metodica 002NMC93*) non superiore al 50%
- Capacità specifica di assorbimento (*metodica 003NMC93*) non inferiore al 20%

Le percentuali sono da considerare valide anche per le prove di assorbimento e rilascio effettuate nel test del manichino.

Per quanto riguarda le traverse la superficie del tampone assorbente rispetto alla superficie totale non potrà essere inferiore al 5% di quanto dichiarato.

4. Pagamenti

Il pagamento del corrispettivo sarà disposto, successivamente al ricevimento dei beni, previa accettazione degli stessi, a seguito di presentazione di regolare fattura. L'Azienda opererà sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % che verrà liquidata dalla stessa Amministrazione solo al termine del Contratto e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.

Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al contratto cui si riferisce il CUU Codice Univoco Ufficio e il CIG (Codice Identificativo Gara). Ciascuna fattura, dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi. L'Azienda Sanitaria non potrà accettare fatture emesse in forma cartacea né potrà procedere ad alcun pagamento nemmeno parziale sino all'invio in forma elettronica (art. 1, comma 210, legge 244/2007).

La data di arrivo della fattura è attestata dal sistema di interscambio istituito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

I pagamenti per le forniture saranno effettuati sul conto corrente intestato al Fornitore di cui quest'ultimo dovrà fornire il codice IBAN in sede di stipula del Contratto. Il Contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui il Fornitore si impegna a che il predetto conto operi nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

Sempre in sede di stipula del Contratto, il Fornitore è tenuto a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i all'Amministrazione.

Il Fornitore comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i

corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

I pagamenti delle forniture saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento della fattura. Scaduti i termini di pagamento senza che sia stato emesso il mandato, al creditore possono essere corrisposti, a fronte di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per legge salvo diverso accordo tra le parti.

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello relativo al ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata A.R., dall'Amministrazione.

E' ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti dell'Amministrazione a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nel rispetto dell'art. 117 del D. Lgs. n. 163/2006. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l'Amministrazione di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore stesso. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'Amministrazione. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo paragrafo del presente Schema di contratto "Tracciabilità dei flussi finanziari".

5. Cessione del Contratto e Subappalto

E' vietata la cessione del Contratto, fatto salvo quanto indicato all'art. 116 del D. Lgs. n. 163/06.

Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità previste all'art. 118 del D. Lgs. n. 163/06.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell'Amministrazione. Il concorrente dovrà specificare in sede di offerta la parte della fornitura che intende eventualmente subappaltare. Il Fornitore deve depositare il contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività subappaltate.

6. Controlli Qualitativi/Quantitativi

La presa in consegna dei beni forniti non costituisce l'accettazione definitiva della fornitura.

La merce non conforme potrà essere respinta senza alcuna formalità.

L'Azienda si riserva il diritto di verificare la corrispondenza qualitativa della merce in sede di effettivo utilizzo.

I prodotti non conformi dovranno essere sostituiti entro 5 giorni solari dal ricevimento della segnalazione scritta da parte dell'Azienda.

L'Azienda metterà a disposizione, per il ritiro, la merce non conforme e ne garantirà il deposito per complessivi 20 giorni solari. Qualora entro tale data il Fornitore non provveda al ritiro della merce non conforme, dopo 30 giorni solari dalla medesima segnalazione l'Azienda potrà procedere allo smaltimento

dei prodotti a spese del Fornitore, dandone ulteriore preventiva comunicazione scritta a mezzo PEC o fax. Tali prodotti potranno essere restituiti, anche se tolti dal loro imballaggio originale.

Il Fornitore dovrà, a suo rischio e spese, provvedere al ritiro dei prodotti non conformi, concordando con l'Azienda le modalità del ritiro. Il Fornitore non potrà pretendere alcun risarcimento o indennizzo per il deterioramento che gli stessi prodotti potrebbero subire durante il deposito, oltre 20 giorni solari di deposito garantiti.

7. Inadempimenti e penali

Il Fornitore è soggetto all'applicazione di penali in caso di:

- ritardi nell'esecuzione del contratto o esecuzione non conforme alle modalità indicate nel contratto medesimo;
- ritardo nella sostituzione di prodotti risultati non conformi in fase di esecuzione del contratto o della consegna.

Nel caso di ritardo nella consegna dei prodotti, intendendosi per ritardo l'ipotesi in cui il Fornitore non provveda alla consegna nel giorno pattuito, sarà dovuta, per ogni giorno di ritardo, una penale pari a **l'1 per mille** del valore dell'ordine emesso, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Nel caso in cui l'ordine sia stato solo parzialmente evaso, la penale sarà calcolata sulla quota parte dei quantitativi in ritardo.

Nel caso di consegna di prodotto non conforme alle modalità indicate nel Contratto, sarà dovuta, per ogni singolo prodotto non conforme, una penale pari a 50,00 euro, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Nel caso di ritardo nella sostituzione dei prodotti risultati non conformi, sarà dovuta, per ogni giorno di ritardo, una penale pari a **l'1 per mille** del valore dei prodotti risultati non conformi, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

E' fatta salva la facoltà per l'Azienda di non attendere l'esecuzione della fornitura ovvero di non richiedere la sostituzione dei prodotti contestati e di rivolgersi a terzi per la fornitura, laddove ragioni di urgenza lo giustifichino ponendo a carico del Fornitore eventuali costi aggiuntivi. Resta inteso che il materiale non conforme sarà comunque restituito, con spese a carico del Fornitore.

L'Azienda potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente paragrafo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva.

La richiesta e/o pagamento delle penali di cui al presente paragrafo, non esonera il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo del pagamento della penale medesima.

8. Risoluzione e recesso del Contratto

Nel caso di recesso di cui sopra, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell'Azienda contraente dei beni/prodotti, purché eseguiti correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e alle condizioni contrattualmente previste, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c..

L'Azienda potrà, altresì, recedere - per qualsiasi motivo - dal Contratto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata A.R., purché tenga indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.

L'Azienda in caso di inadempimento del Fornitore agli obblighi contrattuali, potrà assegnare, mediante comunicazione scritta, un termine non inferiore a 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto è risolto di diritto (art. 1454 c.c.) per la quota di fornitura relativa all'Amministrazione che ha richiesto l'adempimento.

L'Azienda, potrà, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1456 c.c. e previa comunicazione scritta al Fornitore da effettuarsi a mezzo raccomandata A.R., risolvere di diritto il contratto, in tutto o in parte nei seguenti casi:

- nel caso di non veridicità delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara ovvero in caso di perdita di alcuno dei requisiti previsti dalla documentazione di gara;
- in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
- nel caso di reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal Contratto;
- in caso di cessione del Contratto o subappalto non autorizzati;
- nel caso di mancato rispetto degli obblighi in tema di tracciabilità di cui al successivo paragrafo "Tracciabilità dei flussi finanziari".

La risoluzione del Contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. L'Azienda, fermo restando quanto previsto nel presente paragrafo e nei casi di cui all'art. 140 del D.Lgs. n. 163/2006, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura e risultati dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall'aggiudicatario in sede di offerta. Per quanto non previsto dal presente paragrafo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia di risoluzione e recesso del contratto.

9. Domicilio del Fornitore e comunicazioni

Il Fornitore, all'atto della stipulazione del Contratto, deve eleggere il proprio domicilio legale al quale verranno dirette tutte le notificazioni inerenti il Contratto medesimo.

Le comunicazioni tra le parti sono effettuate, mediante posta elettronica certificata.

10. Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Schema di contratto, si conviene che, in ogni caso, l'Amministrazione, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c. c., nonché ai sensi dell'art. 1360 c. c., previa

dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata A.R., il Contratto nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. e del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187.

Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. A tal fine, l'Amministrazione verificherà il corretto adempimento del suddetto obbligo.

Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. è tenuto a darne immediata comunicazione all'Amministrazione e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stessa Amministrazione.

Il Fornitore si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

Il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato.

11. Foro competente

Per tutte le controversie relative a rapporti tra il Fornitore e l'Amministrazione sarà competente esclusivamente il Foro di Palermo.

12. Allegati

Indirizzi e siti di consegna